



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 149 Chieri, 14/05/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA BONELLO DAL GIORNO 21/05/2026 AL GIORNO 19/06/2026 CON ORARIO 0-24

Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

Premesso che il giorno 11.05.2026 – prot. 25289 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del Sig. Z. D. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zecchini Group S.r.l. con Sede legale In Via Vigellio n. 42, 110 - 13885 Salussola (BI), partita iva 02093940027, consistente nel:

- RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA e ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA;
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

in via BONELLO dal giorno 21/05/2026 al giorno 19/06/2026 con orario 0-24 per sostituzione rete gas;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto in quanto la dimensione della carreggiata in presenza dell'area di cantiere non garantisce la regolare circolazione veicolare;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DI UN AREA DI CANTIERE e contestuale ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H in via BONELLO nel tratto di strada compreso tra Strada Cambiano e Via Cafasso dal giorno 21/05/2026 al giorno 19/06/2026 con orario 0-24 per le motivazioni descritte in premessa;

2) IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO della carreggiata e contestuale ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA in via BONELLO nel tratto di strada compreso tra Via Cafasso e Strada Cambiano direzione Strada Cambiano per il medesimo periodo e orario di cui al punto precedente e per le motivazioni indicate in premessa;

3) IL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA in via BONELLO

per il medesimo periodo e orario di cui al punto precedente e per le motivazioni indicate in premessa;
4) In deroga al punto 2, sarà garantito l'accesso pedonale a chi deve raggiungere il plesso scolastico;
Al Sig. Z. D. in qualità Legale Rappresentante della ditta Zecchini Group S.r.l. esecutrice dei lavori:

- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- nelle zone di divieto di sosta il segnale "DIVIETO DI SOSTA" con pannello integrativo "RIMOZIONE FORZATA" come da segnaletica posta in loco;
- la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
- l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;
la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
 - che a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott. Federico SCUTTARI;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada

Il Responsabile EQ
Area Polizia Locale e Protezione Civile
Federico Scuttari / ArubaPEC S.p.A.